

CamMiNo-Camera Minorile Nazionale
CONGRESSO NAZIONALE

29.09 - 01.10 20011

San Felice Circeo (LT) - Circeo Park Hotel – Lungomare Circe 49

MINORI E FAMIGLIE: LA TUTELA DEI DIRITTI
NODI CRITICI DEL SISTEMA ITALIANO E INDICAZIONI DI RIFORMA EUROPEE
LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D'EUROPA
E AGENDA EUROPEA DEI DIRITTI DEI MINORI DELLA COMMISSIONE

Minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee

ABSTRACT

di

Adelmo Manna

La parte prima di detta relazione riguarda in particolare il minore come autore di reato e nella relazione che è stata svolta al Convegno di San Felice Circeo ci si è occupati di due nuovi istituti esistenti nel processo penale minorile, cioè a dire l'irrelevanza penale del fatto" e la "sospensione con messa alla prova". Il primo dei due istituti deriva chiaramente dal principio di offensività, da taluno addirittura ritenuto costituzionalizzato che a sua volta trae origine dal principio di necessaria lesività, in voga soprattutto nei codici dei Paesi appartenenti alla c.d. Repubblica di Panchow. Referenti normativi del principio di offensività sono da un lato l'art. 49, comma 2, e dall'altro l'art. 25, comma 2, della Costituzione. Del principio di offensività si danno due concezioni, una "forte" e l'altra "debole", ove l'offensività si riduce al principio di uguaglianza-ragionevolezza ed è quella che ha poi prevalso sia in dottrina che in giurisprudenza. Il difetto, tuttavia, principale del principio di offensività e di quello di necessaria lesività è la sua estrema genericità in quanto non offre criteri di orientamento per il giudice penale, per cui si pone in linea di contrasto tendenziale con la stretta legalità. Ciò invece non avviene per quanto riguarda il principio di irrilevanza penale del fatto o, come è definito per la competenza penale del giudice di pace, di particolare tenuità. In questi ultimi casi, infatti, in primo luogo il fatto di reato è offensivo, ma sussiste una pluralità di criteri per il giudice penale onde orientare la sua discrezionalità. Sarebbe auspicabile che questo principio fosse

quindi esteso al processo ordinario, in quanto non intaccherebbe oltremodo il principio di obbligatorietà dell'azione penale, giacché diventerebbe soltanto temperata, come dimostrano i paragrafi 153 a e b S.t.P.O.

Anche la sospensione con la messa alla prova è un istituto di notevole interesse per il processo penale minorile, forse meno estendibile al processo ordinario, perché proprio costituito sulle esigenze del minore, in relazione al quale è ben possibile sospendere il processo stesso e mettere alla prova il minore anche per reati assai gravi, ma laddove la prova dia esito negativo bisogna riprendere il processo da dove si è interrotto. Non vi è dubbio infatti che detto istituto realizzi in pieno l'istanza prevista dall'art. 27, 3° comma, della Costituzione.

Quanto, invece al minore vittima di reato il nostro interesse si è incentrato in particolare sulle nuove fattispecie di detenzione di materiale pedo-pornografico e addirittura di materiale pedo-pornografico "virtuale". Ci è sembrato infatti di poter affermare che entrambe dette fattispecie contrastano con il diritto penale del fatto e con il principio di laicità, in quanto incriminano non già una colpevolezza per il fatto bensì quella che viene definita una colpa per la condotta di vita, ove quindi si rischia non solo di sovrapporre il concetto di reato a quello di peccato, ma anche di incriminare un malato anziché un delinquente. Ciò è addirittura ancora più evidente e manifesto per quanto riguarda la detenzione di materiale pedo-pornografico virtuale, giacché in quest'ultimo caso non trattandosi di immagini reali di minori, non c'è nemmeno la giustificazione razionale di non alimentare lo sviluppo ed il commercio del materiale reale, che potrebbe in teoria porre in pericolo i minori nel loro complesso. In linea del tutto subordinata sarebbe almeno auspicabile che fosse previsto l'istituto del "trattamento in vece di pena" come avviene per i tossicodipendenti, nel senso che sia lasciato all'autore del reato la scelta fra la detenzione o la cura nelle comunità terapeutiche.